



Ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES)

Modifica del 26 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 4 settembre 2013¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.

Art. 5 cpv. 3

³ Con la dichiarazione occorre presentare all'UDSC o all'ufficio designato dall'USAV le autorizzazioni necessarie secondo la LF-CITES e la LCP, nonché le autorizzazioni e i certificati necessari secondo l'articolo 3. Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.

Titolo prima dell'art. 7a

Capitolo 2a: Obblighi relativi all'offerta pubblica di esemplari di specie protette

Art. 7a

Chi offre al pubblico esemplari di specie protette deve fornire per scritto le seguenti informazioni:

- a. informazioni che permettono di contattare l'offerente;
- b. il nome scientifico dell'esemplare offerto;

¹ RS 453.0

- c. informazioni sull'esemplare offerto:
 1. per gli animali: se è stato prelevato dall'ambiente naturale o proviene da un allevamento,
 2. per le piante: se è stato prelevato dall'ambiente naturale o riprodotto artificialmente;
- d. per gli esemplari elencati negli allegati I-III CITES²: indicare secondo quale allegato CITES l'esemplare è protetto.

Art. 8 cpv. 3 e 22 cpv. 6

Abrogati

Art. 22a Souvenir

¹ Per l'importazione di souvenir non sono necessarie autorizzazioni secondo l'articolo 7 LF-CITES, autorizzazioni e certificati secondo l'articolo 3 né la dichiarazione secondo l'articolo 5 se essi:

- a. sono prodotti da specie di cui all'allegato II o III CITES³; e
- b. sono di origine legale.

² Per souvenir si intendono esemplari morti di specie protette che la persona che li importa:

- a. ha acquistato per sé o per terzi a scopo non commerciale;
- b. ha acquistato nel Paese in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale; e
- c. porta con sé nei suoi spostamenti.

³ Dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti, il DFI stabilisce in virtù dell'articolo XI CITES quali esemplari di quali specie sono da considerare souvenir e ne determina le quantità massime.

⁴ È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane.

Titolo prima dell'art. 27a

Capitolo 4a: Divieti di importazione

Art. 27a

¹ L'importazione di esemplari di specie protette è vietata se:

- a. l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale;
- b. la specie in questione:

² RS 0.453

³ RS 0.453

1. è valutata dall'Unione internazionale per la conservazione della natura come gravemente minacciata o minacciata di estinzione o la minaccia è comprovata altrimenti scientificamente, e
 2. è minacciata dal commercio internazionale; e
- c. la legislazione del Paese di provenienza protegge il suo habitat e ne vieta il prelievo dall'ambiente naturale.

² Gli esemplari vivi la cui importazione è richiesta nell'ambito di programmi di allevamento registrati sono esenti dal divieto di importazione.

Art. 28 Sequestro

Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o compri la legalità della circolazione.

Art. 28a Confisca

¹ L'USAV confisca gli esemplari se la documentazione richiesta non è presentata entro il termine stabilito o non è fornita la prova della legalità della circolazione

² Può confiscare gli esemplari senza sequestro preliminare se le condizioni dell'articolo 16 capoverso ¹^{bis} LF-CITES sono soddisfatte.

Art. 28b Misure in caso di mancato controllo degli effettivi

Se gli organi di controllo constatano che viene meno il controllo degli effettivi conforme alle prescrizioni possono disporre l'istituzione, entro un congruo termine, di un registro di controllo.

Art. 30 Controllo delle partite in importazione

¹ Il DFI stabilisce in un'ordinanza per quali esemplari soggetti a dichiarazione occorre procedere a un controllo documentale all'atto dell'importazione e per quali esemplari e in quali casi occorre inoltre procedere a un controllo di identità e a un controllo fisico.

² Gli esemplari per i quali è previsto un controllo di identità e un controllo fisico devono essere presentati all'organo di controllo competente entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione. Le partite interessate possono essere modificate prima del controllo soltanto se necessario per il benessere degli animali vivi e delle piante vive.

³ D'intesa con l'UDSC, l'USAV può affidare alle persone incaricate del controllo delle merci il controllo della documentazione e delle partite.

Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva

Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile.

Art. 36 cpv. 1 lett. b e c

¹ Gli organi di controllo sequestrano esemplari:

- b. se manca l'autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure
- c. se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo.

Art. 38, frase introduttiva e lett. a

L'USAV confisca esemplari:

- a. nei casi di cui all'articolo 16 capoversi 1 e ^{1bis} LF-CITES;

Art. 39 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'USAV deve fornire alle persone responsabili e a terzi esclusivamente informazioni sul benessere di esemplari sequestrati vivi.

Art. 41 cpv. 2

² Per l'esecuzione, l'USAV e l'UDSC possono avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo.

Art. 42 Commissione tecnica

¹ La commissione tecnica di cui all'articolo 19 LF-CITES è la Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie.

² La Commissione è formata da nove membri al massimo ed è composta da esperti in:

- a. zoologia e botanica;
- b. detenzione di animali selvatici;
- c. protezione delle specie di fauna e di flora;
- d. diritto ambientale; e
- e. scienze economiche.

³ Il Consiglio federale designa il presidente della Commissione.

Art. 58

Infrazioni degli articoli 3 capoverso 1, 7a e 30 capoverso 2 sono punibili secondo l'articolo 26 capoverso 5 LF-CITES.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

26 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

